



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

Asti, C.so Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056

PEC: asp.asti@pec.it

DETERMINA N. 002350 DEL 06.02.2024

**Lavori di “INTERCONNESSIONE BRICCO ROASIO E SOSTITUZIONE RETE LOCALITÀ RILATE”
- CUP I31B20001050005. CIG 9235867E8B. Contratto del 18.01.2024 prot. ASP n. 01167.**

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE:

- all'esito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) L. n. 120/2020 e smi, con determina n. 10390 del 13.07.2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla PRO.GEST.CO. S.R.L.- Società unipersonale, P.IVA N. 05390280658, con sede legale in Via Don Luigi Sturzo n. 13, cap. 84025, Eboli (SA), per un importo di aggiudicazione di € 208.379,26, oltre € 11.974,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'iva di legge, ed in data 23.09.2022 sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in oggetto prot. ASP n. 13881 con l'impresa PRO.GEST.CO. S.R.L.;
- con determina prot. ASP n. 16507 del 21.09.2023 è stata disposta la risoluzione del contratto prot. n. 13881/2023 per le motivazioni tutte indicate nel provvedimento;
- con determina n. 19631 del 07.11.2023 è stato disposto ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 lo scorrimento della graduatoria finale di merito e, per l'effetto, l'affidamento delle opere necessarie al completamento dell'intervento “Interconnessione Bricco Roasio e sostituzione reti in Località Rilate CUP I31B20001050005. CIG 9235867E8B” come previste nello schema di contratto, capitolato e atti tecnici tutti oggetto di procedura negoziata e risultanti dal verbale di consistenza dei lavori già eseguiti in data 22/09/2023, alla società S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S., con sede legale in Castellamonte (Prov. TO), Fraz. Spineto n.185, P.IVA n. 01686380013, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, e quindi con un ribasso percentuale del 12,271% sull'importo dei lavori a base di offerta e un importo complessivo residuo dell'appalto pari ad € 132.154,10, di cui € 5.177,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, tutto al netto di IVA, da completare in 170 giorni dalla consegna dei lavori;
- in data 18.01.2024 è stato sottoscritto con S.C. Edil di Pagliero Sara S.a.s il contratto di appalto prot. ASP n. 01167;
- l'appalto si compone di lavorazioni ricadenti nell'unica categoria OG6, ed in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato l'intenzione di affidare in subappalto lavorazioni non rientranti nelle lavorazioni previste dall'art. 1, co. 53 L. n. 190/2012, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 57 e ss. del CSA;
- alla data di adozione della presente determina i lavori in oggetto sono stati consegnati giusto verbale agli atti di A.S.P. s.p.a.;

DATO ATTO CHE:

- con lettera del 02.02.2024 prot. ASP n. 002092 l'Appaltatore ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'impresa PIETRO SUCCIO S.R.L., con sede legale in Via del Chiosso n. 2, Asti, P.IVA n. 01539560050 lavorazioni ricadenti nella categoria OG6, sino alla concorrenza dell'importo di € 66.077,00, di cui € 2.590,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge, trasmettendo la documentazione utile e necessaria alle verifiche dei requisiti morali e speciali in capo al subappaltatore;
- nel contratto di subappalto le parti hanno previsto il pagamento diretto della Stazione Appaltante al subappaltatore.

DATO CHE l'impresa Pietro Succio s.r.l.:

- è stata verificata ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 con esito positivo nei 120 giorni precedenti alla predetta richiesta di subappalto, quale affidataria per conto di A.S.P. s.p.a. dei lavori identificati con CIG 9161144F2C;

- risulta iscritta nell'Elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura / U.T.G. di Asti per le attività di cui all'art. 1, co. 53 L. n. 190/2012, con scadenza dell'iscrizione il 16.05.2024;
- è in possesso di attestazione SOA n. 34568/35/00 del 21/12/2023 rilasciata da Bentley SOA in corso di validità nella cat. OG6 classifica VI;
- risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, come certificato DURC on line n. INAIL_42329124 con scadenza al 04.06.2024;
- è da qualificare come piccola impresa ai sensi del D.M. 18.04.2005, pertanto sussiste la condizione prevista dall'art. 105, co. 13, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 ai fini del pagamento diretto delle prestazioni eseguite in regime di subappalto, come richiesto nel contratto del 31.01.2024;

DATO ATTO INOLTRE CHE il valore economico dei lavori per i quali l'Appaltatore ad oggi ha chiesto autorizzazione al subappalto è nei limiti stabiliti dall'art. 105, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO CHE:

- il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento *ex lege*, che non implica subentro della Stazione Appaltante nel contratto di subappalto;
- il Direttore dei lavori provvederà alla contabilizzazione delle prestazioni eseguite, emettendo un unico SAL sul quale l'appaltatore indicherà le prestazioni eseguite dal subappaltatore e a fronte di tali indicazioni il RUP emetterà il certificato di pagamento, procedendo quindi con richiesta di emissione di distinti mandati di pagamento a favore di appaltatore e subappaltatore, previa verifica della regolarità del DURC;
- il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga alle regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA (D.P.R. n. 633/1972). Pertanto, il subappaltatore dovrà fatturare i lavori eseguiti all'appaltatore, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), con applicazione del regime del *reverse charge* (art. 17, co. 6, lett. a) DPR 673/2022) e quindi senza esposizione dell'IVA.

L'appaltatore dovrà integrare la fattura ricevuta dal subappaltatore con l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa. Conseguentemente, lo stesso appaltatore emetterà fattura nei confronti della stazione appaltante, con applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (*split payment*), di cui all'art. 17-ter del medesimo D.P.R. 633/1972, indicando quindi l'imponibile e l'imposta per l'importo complessivo dei lavori eseguiti, compresi quelli realizzati dal subappaltatore, detratto l'importo dell'anticipazione da recuperare, in modo da consentire la graduale ed automatica diminuzione dell'importo della garanzia nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione; nella fattura dovrà annotare la dicitura "scissione dei pagamenti-art.17-ter, D.P.R. 633/1972"; l'Iva verrà versata dalla Stazione Appaltante direttamente all'Erario.

VISTI E CONSIDERATI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 80, 86, co 2 bis e 105;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 82 e ss.;
- la L. n. 190/2012 e s.m.i.;
- il Comunicato del Presidente ANAC del 25.11.2020 recante "*Indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa*";
- il D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;
- il fascicolo d'ufficio del procedimento autorizzativo del subappalto da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determina anche se non materialmente allegata.

Per quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Amministratore Delegato di Asti Servizi Pubblici s.p.a. dott. Giuseppe Cagliari,

DETERMINA

- 1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di approvare relativamente all'iter autorizzativo del subappalto di cui in premessa tutte le operazioni poste in essere dagli Uffici aziendali e dal Responsabile del Procedimento, come risultanti dagli atti e documenti, da intendersi quali parte integrante e sostanziale della presente, anche se non materialmente allegati;
- 3) **di autorizzare il subappalto all'impresa PIETRO SUCCIO S.R.L.**, con sede legale in Via del Chiosso n. 2, Asti, P.IVA n. 01539560050 sino alla concorrenza dell'importo richiesto

dall'Appaltatore pari ad € 66.077,00 di cui € 2.590,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, per lavorazioni della categoria OG6;

4) di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, come richiesto dall'Appaltatore e previsto dall'art. 105, co. 13, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate in premessa;

5) dato atto che il contratto di subappalto è collegato negozialmente al contratto d'appalto principale prot. ASP n. 001167/2024, di disporre che:

- l'eventuale cessazione anticipata e/o la risoluzione del suindicato contratto d'appalto si ripercuote sul contratto di subappalto;

- permane ferma la responsabilità solidale dell'Appaltatore e del Subappaltatore nei confronti di A.S.P. s.p.a. ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 per la regolare esecuzione della commessa nel suo complesso e per il puntuale adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalla medesima norma e di quelli contrattualmente assunti dall'impresa subappaltatrice, meglio precisati negli atti costituenti il progetto esecutivo dei lavori tra i quali il Capitolato Speciale d'Appalto, e per gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ad A.S.P. s.p.a. o a terzi durante l'esecuzione della commessa;

- in relazione al pagamento degli obblighi retributivi e contributivi di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale verso il subappaltatore ai sensi dell'art. 105, co. 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016, fermo per tutto il resto quanto stabilito dal Capitolato speciale di appalto dei lavori in oggetto;

- il subappaltatore, anche per il tramite dell'Appaltatore, per tutto il periodo di durata del contratto, è tenuto a comunicare per iscritto ad A.S.P. s.p.a. eventuali variazioni alla propria compagine societaria e/o ai soggetti singoli ex art. 80, co. 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., onde consentire all'ente aggiudicatore A.S.P. s.p.a. di espletare le verifiche d'ufficio sulla permanenza dei requisiti morali previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- A.S.P. s.p.a. si riserva di ritirare, revocare, annullare la presente determina di autorizzazione del subappalto ex art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e/o di adottare le azioni di legge, qualora venga accertato in capo al subappaltatore e/o ai suoi soggetti ex art. 80, co. 3, D.lgs. n. 50/2016, a seguito delle verifiche d'ufficio presso le autorità competenti, l'assenza o il venire meno dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o previsti dalla normativa vigente, senza che la società subappaltatrice e l'impresa appaltatrice possano avanzare alcuna pretesa, eccezione a titolo di risarcimento danni, indennizzo e/o rimborso spese, verso l'ente aggiudicatore;

- la presente determina viene pubblicata sul sito web di A.S.P. s.p.a., sezione profilo del committente, e comunicata all'appaltatore ed al subappaltatore;

- la presente determina viene trasmessa all'Ing. Simone Tollemeto, quale Direttore dei Lavori ed all'Ing. Andrea Lerda, quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, affinché ciascuno per le proprie competenze, vigilino sulla corretta attuazione degli adempimenti stabiliti dal Capitolato speciale d'Appalto, dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e da quelli previsti dalla normativa di settore, a carico del subappaltatore.

Avverso la presente determina è esperibile, nelle ipotesi di legge, ricorso al T.A.R. Piemonte con sede legale in Torino, Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità dello stesso, nelle forme e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

Visto per approvazione
f.to Il RUP Ing. Eloisa Fossati

Asti Servizi Pubblici s.p.a.
L'Amministratore Delegato
f.to Dott. Giuseppe Cagliero

La presente determina è pubblicata sul profilo del committente il giorno 08.02.2024.